

**Comune di
Vicopisano
Provincia di Pisa**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI
AMMINISTRATIVE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 16/02/2022

INDICE

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 – Disposizioni di carattere generale**
- Art. 3 – Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**
- Art. 4 – Soggetti accertatori**
- Art. 5 – Verbale di accertamento**
- Art. 6 – Pagamento in misura ridotta**
- Art. 7 – Sanzioni accessorie e misure di ripristino**
- Art. 8 – Soggetto competente ad applicare le misure di ripristino**
- Art. 9 – Soggetto competente ad applicare la sanzione**
- Art. 10 – Ricorso avverso il verbale di accertamento**
- Art. 11 – Rapporto ai fini dell'applicazione della sanzione**
- Art. 12 – Ordinanza-ingiunzione**
- Art. 13 – Determinazione della sanzione**
- Art. 14 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria**
- Art. 15 – Opposizione all'ordinanza ingiunzione**
- Art. 16 – Aggiornamento degli importi delle sanzioni**
- Art. 17 – Destinazione delle cose confiscate**
- Art. 18 – Norme transitorie e finali**
- Art. 19 – Entrata in vigore**

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni dagli articoli 3, 7 e 7 bis del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, disciplina la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti/ Responsabili di servizio (di seguito "ordinanze comunali").

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche per violazioni di norme sulla cui inosservanza è tenuto a provvedere il Comune sia in funzione di accertamento e contestazione che nei casi in cui lo stesso sia individuato quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 2 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. All'accertamento delle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche, come integrate dalle norme del presente Regolamento.

2. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e le disposizioni del presente Regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto inefficaci.

3. Le disposizioni contenute in precedenti regolamenti od ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934 n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

2. All'interno di tali limiti edittali, nei singoli regolamenti od ordinanze comunali possono essere stabilite sanzioni differenziate, per singole fattispecie di violazioni o gruppi di violazioni, in relazione alla loro gravità ed impatto sociale.

3. Qualora per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

4. Qualora per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al comma 1 le stesse devono essere sanzionate applicando gli importi di cui al comma 1.

5. Qualora, per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali attualmente in vigore, la sanzione amministrativa pecuniaria sia stabilita in misura fissa, la stessa è considerata come nuovo minimo editale ed il relativo massimo è fissato nel sestuplo di esso con il limite di Euro 500,00 (cinquecento/00).

6. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte principalmente dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.
2. Il Sindaco può, con proprio atto, abilitare altro personale dipendente dal Comune, o esercitante funzioni per conto del Comune, allo svolgimento degli incarichi d'accertamento di cui al comma 1, con riferimento a violazioni specificamente individuate nell'atto di nomina.
3. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 5 - VERBALE DI ACCERTAMENTO

1. La violazione di una disposizione di un regolamento o di un'ordinanza comunale dalla quale consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante la redazione di apposito verbale.
2. Il verbale di accertamento deve contenere:
 - l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
 - l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;
 - le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
 - la descrizione del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati, l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;
 - le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;
 - l'avvenuta contestazione della violazione o, nei casi di impossibilità, i motivi della mancata contestazione;
 - l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
 - la sottoscrizione del verbalizzante;In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto, anche per ricevuta di copia, dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale od a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale stesso.
3. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai soggetti interessati con le modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.
4. In caso di concorso di persone nella violazione, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 24.11.1981 n. 689, ad ognuna di esse deve essere contestata la violazione o notificato il relativo verbale.
5. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 6 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, ai sensi

dell'articolo 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, oltre alle spese di accertamento e notifica, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, ovvero al versamento della somma predeterminata quale pagamento misura ridotta.

2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione pecuniaria.

3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 non estingue l'obbligazione e la somma versata è trattenuta quale acconto di quella necessaria alla completa estinzione dell'obbligazione.

4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria o di una misura di ripristino, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio, precludendone l'ulteriore corso anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 10 del presente Regolamento.

5. Il pagamento è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti in materia. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani del soggetto accertatore.

ART. 7 - SANZIONI ACCESSORIE E MISURE DI RIPRISTINO

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie è regolata dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

2. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali comportano, ove previsto, l'applicazione di misure amministrative finalizzate a ripristinare gli interessi pubblici compromessi dalle violazioni accertate.

3. Le misure di ripristino di cui al comma 2 consistono nel:

- a) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere ed installazioni abusive;
- b) obbligo di sospendere una determinata attività.

4. Qualora dalla violazione di un regolamento od ordinanza comunali derivi un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la misura dell'obbligo del ripristino e rimozione delle eventuali opere ed installazioni abusive. In tal caso l'accertatore diffida il trasgressore e/o gli obbligati in solido, mediante intimazione nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive. Analogamente si procede nel caso dell'obbligo di sospensione di una determinata attività.

5. Qualora il trasgressore e/o gli obbligati non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, con successivo provvedimento, adottato nel rispetto delle norme contenute nella Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., agli stessi è intimato di provvedervi ed assegnato un termine perentorio proporzionato all'entità dell'opera di ripristino da compiersi ed alla situazione concreta, non superiore a 30 giorni.

6. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla intimazione di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune nei modi previsti dall'ordinamento e nel rispetto delle norme contenute nella Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido, con l'ordinanza-ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero negli altri modi previsti dalla legge.

7. L'inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 5 e 6, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa e quella eventuale di natura penale, comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa da Euro 100,00 (cinquanta/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

Art. 8 – SOGGETTO COMPETENTE AD APPLICARE LE MISURE DI RIPRISTINO

1. L'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 7, commi 5 e 6, è di competenza sono adottati dal Responsabile del Settore competente in materia, nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs.267/2000.

2. I relativi provvedimenti sono trasmessi, entro 5 giorni, alla Polizia Municipale.

Art. 9 - SOGGETTO COMPETENTE AD APPLICARE LA SANZIONE

1. Il soggetto competente ad applicare le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento è individuato, ai sensi degli articoli 48 e 107 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267es.m., nel Responsabile del Servizio Amministrativo – Affari generali.

2. Ove per singoli casi particolari si manifesti una evidente situazione di incompatibilità in capo al soggetto come sopra individuato, competente ad emettere i provvedimenti di cui al comma precedente è il Segretario Comunale.

3. Il soggetto competente ad applicare la sanzione garantisce, con propri atti, il tempestivo e corretto svilupparsi del relativo procedimento amministrativo.

Art. 10 – RICORSO AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore e gli obbligati in solido possono proporre ricorso in carta semplice contenente scritti e/o memorie difensive, indirizzato al Comune di Vicopisano – Servizio Amministrativo. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

2. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.

ART. 11 – RAPPORTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24.11.1981 n.689 (connessione obbiettiva con un reato), qualora non venga effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende l'accertatore trasmette, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al Responsabile di servizio individuato ai sensi del precedente art. 9:

a) l'originale del verbale di accertamento;

b) la prova dell'avvenuta contestazione e notificazione della violazione;

c) le proprie deduzioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati;

d) quant'altro ritenuto necessario ai fini dell'adozione dei successivi provvedimenti.

e) elementi per la determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della Legge 24.11.1981 n.689.

ART. 12 - ORDINANZA-INGIUNZIONE

1. Qualora sia presentato ricorso, il Responsabile di servizio individuato ai sensi del precedente art. 9 provvede nei modi previsti dall'art. 18 della Legge 24.11.1981 n.689.

2. Qualora il ricorso evidenzi argomenti o contenga documentazioni che, ad avviso del responsabile del procedimento di cui al presente articolo, necessitino di pareri o chiarimenti tecnici, gli atti vengono trasmessi all'Ufficio dal quale dipende il soggetto

accertatore, con la richiesta di controdeduzioni. Tale Ufficio provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta entro i termini sopra indicati il responsabile del procedimento prosegue comunque nell'istruttoria sulla base degli atti in suo possesso.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad applicare la sanzione, sulla base del rapporto di cui all'art. 11 del presente regolamento, emette provvedimento motivato con il quale ingiunge il pagamento della sanzione comprensiva delle spese di procedimento nonché degli eventuali costi sostenuti per la rimozione e/o il ripristino di quanto abusivamente compiuto, ovvero ordina l'archiviazione degli atti.

4. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le eventuali sanzioni accessorie.

ART. 13 – DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, all'interno dei limiti edittali, si provvede ai sensi dell'art. 11 della Legge 24.11.1981 n.689, avendo riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

ART. 14 - PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA

1. Il trasgressore e gli obbligati in solido che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere al Responsabile di servizio, individuato ai sensi del precedente art. 9, il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie, con le modalità previste dall'art.26 della legge 24.11.1981, n.689; ciò sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, sia in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta.

ART. 15 - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE

1. L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e seguenti della Legge 24.11.1981 n.689 e dalle altre norme in materia. Nei giudizi di opposizione il Comune è di norma rappresentato dal Responsabile del Servizio come individuato ai sensi del precedente art. 9.

ART. 16 - AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI

1. Il Consiglio Comunale può procedere all'aggiornamento dell'importo delle sanzioni amministrative fermo restando il limite massimo previsto dall'art. 3, comma 1, del presente regolamento.

ART. 17 – DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE

1. La sanzione accessoria della confisca è regolata dagli articoli 20 e 21 della Legge 24.11.1981 n. 689 e dalle altre norme in materia.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e dalle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe

sotto il profilo igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, trascorsi i termini di opposizione e a conclusione del procedimento vengono distrutte.

3. Le cose deperibili nell'immediatezza del sequestro, quando possibile, sono vendute al prezzo corrente di mercato.

4. Quando non risulti possibile procedere alla vendita delle merci deperibili le stesse sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e senza fini di lucro.

L'attribuzione delle cose confiscate non deperibili, per le quali il procedimento amministrativo risulta concluso, viene effettuata a favore dell'ente comunale, per ragioni e utilità d'istituto, oppure ad enti e associazioni con finalità assistenziali e senza fini di lucro.

5. Per l'attribuzione delle cose confiscate di cui al comma 2, gli enti e le associazioni interessate devono comunicare al Comune di Vicopisano, la loro disponibilità a beneficiarne. I criteri di attribuzione tengono conto delle specifiche necessità delle associazioni ed enti, indicate nella comunicazione di cui al presente comma, nonché del principio della rotazione.

6. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuite ai sensi del comma 2, sono vendute dall'Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

ART. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali o dirigenziali, che prevedevano sanzioni amministrative in riferimento agli artt.106 e ss. del R.D. 03.03.1934, n.383, debbono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle disposizioni del presente regolamento.

2. I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, salva diversa esplicita disposizione dell'atto medesimo.

3. Le ordinanze sindacali e dirigenziali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ovvero il giorno stesso della loro notifica all'interessato, salva diversa esplicita disposizione dell'atto medesimo.

4. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge 24.11.1981, n.689, nonché alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti dello Stato o della Regione inerenti la materia regolamentata.

5. Il presente regolamento non incide sulla sfera di applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria, che restano disciplinate dalla normativa di settore, di rango legislativo o regolamentare.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma del vigente Statuto Comunale, successivamente alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale.

2. Il presente regolamento abroga tutti gli atti ed i provvedimenti emanati precedentemente e sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.